

## ALLEGATO «B»

Deliberazione sui criteri di pubblicazione degli atti e dei documenti formati o acquisiti dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

La Commissione stabilisce di rendere pubblici:

a) i resoconti stenografici delle sedute della Commissione, con l'eccezione di quelle (o delle parti di quelle) sottoposte a vincolo di segreto o di quelle recanti audizioni di soggetti che abbiano fatto espressa richiesta di uso riservato;

b) i resoconti stenografici, ove siano stati redatti, delle riunioni dell'Ufficio di Presidenza e dei gruppi di lavoro con la partecipazione di soggetti esterni, con l'eccezione di quelle (o delle parti di quelle) sottoposte a vincolo di segreto o di quelle recanti audizioni di soggetti che abbiano fatto espressa richiesta di uso riservato;

c) i resoconti stenografici delle riunioni svolte da delegazioni della Commissione nel corso di missioni esterne, ad eccezione di quelle (o delle parti di quelle) sottoposte a vincolo di segreto o di quelle recanti audizioni di soggetti che abbiano fatto espressa richiesta di uso riservato;

d) i documenti richiesti dalla Commissione entro la data dello scioglimento delle Camere e comunque ad essa inviati fino alla data di cessazione dell'attività della Commissione, ad eccezione di:

1) atti e documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari, qualora permangano le ragioni della segretezza, in relazione allo stato del procedimento;

2) atti formalmente classificati (da riservati in su) dall'autorità amministrativa o di governo che li ha trasmessi e la cui classificazione sia stata confermata dall'autorità predetta entro trenta giorni dalla comunicazione inviata a tal fine dalla Commissione e comunque entro e non oltre il termine di cessazione dell'attività della Commissione stessa;

3) atti su cui la Commissione ha posto il segreto funzionale;

4) documenti anonimi o apocrifi;

5) atti provenienti da privati (persone fisiche, persone giuridiche ed enti di fatto) che abbiano fatto richiesta di uso riservato;

6) documenti inviati da soggetti privati (persone fisiche, persone giuridiche ed enti di fatto) il cui contenuto non è direttamente connesso a settori di indagini condotte dalla Commissione.

La Commissione stabilisce altresì di rendere pubbliche le registrazioni su nastro magnetico delle riunioni della Commissione, dell'Ufficio di Presidenza e dei gruppi di lavoro alle quali abbiano partecipato soggetti esterni di cui non sia stato redatto resoconto stenografico, ad eccezione di

quelle (o delle parti di quelle) sottoposte a vincolo di segreto o di quelle recanti audizioni di soggetti che abbiano fatto espressa richiesta di uso riservato.

La pubblicità dei resoconti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, nonché degli atti formati dall'autorità giudiziaria, da organi di polizia giudiziaria, da autorità amministrative o di governo, e delle registrazioni su nastro magnetico, di cui al capoverso precedente, sarà preceduta in ogni caso da una verifica sull'esistenza o sul permanere di eventuali vincoli di segretezza o ragioni di riservatezza.

La Commissione stabilisce che gli atti suddetti per i quali si sia accertato il permanere del vincolo di segretezza resteranno assoggettati a tale regime di classificazione per anni venti, decorrenti dalla data di cessazione dell'attività della Commissione (e cioè dal giorno antecedente a quello della prima riunione delle Camere della XIV legislatura), fatte salve le determinazioni adottate, in ordine al regime di pubblicità degli atti, da parte delle Commissioni parlamentari che saranno eventualmente istituite nelle prossime legislature qualora decidano di acquisire gli atti della presente Commissione. I documenti acquisiti nel corso dell'indagine relativa alla gestione dei rifiuti nel settore industriale sono assoggettati al regime di riservatezza, decorrente dalla data di cessazione dell'attività della Commissione, per la durata di anni cinque.

La Commissione stabilisce che gli uffici di segreteria diano corso alla presente deliberazione curando l'informatizzazione degli atti anche in vista dell'eventuale pubblicazione. A tal fine, gli uffici potranno richiedere ulteriore copia su supporto magnetico elettronico degli atti acquisiti ai soggetti che li hanno trasmessi.

La Commissione stabilisce che siano in ogni caso pubblicati a stampa, in appositi fascicoli, i resoconti stenografici delle sedute della Commissione e che sia completata la pubblicazione dei volumi contenenti i documenti e le relazioni approvati dalla Commissione.

Agli uffici di segreteria resta, altresì, affidato il compito della custodia degli atti e documenti depositati nell'archivio della Commissione fino all'informatizzazione ed eventualmente alla pubblicazione degli stessi.

La Commissione raccomanda che l'archivio della Commissione, in forma cartacea o informatica, sia tenuto a disposizione della Commissione sul ciclo dei rifiuti che potrà essere eventualmente istituita nella XIV legislatura, affinché essa sia in grado, ove lo ritenga, di acquisirlo tempestivamente.

Per il completamento di quanto stabilito nella presente delibera, e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, l'attività della segreteria della

Commissione sarà svolta con il supporto dei consulenti, magistrato dottoressa Elvira Tamburelli, maggiore dell'Arma dei carabinieri Sergio De Caprio, dottoressa Donatella Cialoni.

La Commissione raccomanda, infine, che per il futuro l'accesso al proprio archivio, per la parte resa pubblica, sia garantito a tutti nelle stesse forme e con la stessa ampiezza assicurate dalla Commissione nel corso dei suoi lavori. Auspica anche che sia valutata la possibilità di un riversamento dell'archivio informatizzato, sempre per la parte resa pubblica, nelle banche dati nonché nei siti *internet* delle Camere.